

LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI DA ALMENO 24 MESI

Incentivi di natura contributiva

Le modifiche introdotte con l'art. 4, comma 14, della legge n. 92/2012 hanno influito, direttamente, sulla disciplina dell'incentivo in quanto è stata resa meno stringente la condizione ostativa del licenziamento (ai fini di un'assunzione) è ora riferibile non più a tutti i lavoratori licenziati ma soltanto a quelli in cui il recesso sia avvenuto per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale. Ciò, ad esempio, significa che l'incentivo viene riconosciuto per la nuova assunzione anche in presenza del licenziamento di un dipendente per "giusta causa", per motivo afferente alla sua inidoneità fisica o perché il recesso è avvenuto durante il periodo di prova.

L'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevede un abbattimento contributivo per trentasei mesi nel caso in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo. Le assunzioni, ovviamente, non debbono aver leso un diritto di precedenza in essere (la sua valenza per i licenziamenti sopra evidenziati è semestrale), ma il datore di lavoro può, in ogni caso, godere dell'incentivo allorquando dimostri che il soggetto interessato ha rifiutato o ha rinunciato anche implicitamente.

I lavoratori dimissionari e quelli il cui rapporto si è risolto per scadenza del termine non rientrano nell'ipotesi appena evidenziata, a meno che, per questi ultimi, non ci si trovi di fronte ad un diritto di precedenza maturato ed esercitato ex art. 4, comma 12, lettera b), della legge n. 92/2012, in quanto il rapporto precedente era durato più di sei mesi.

Anche il requisito dello "status" di disoccupato da almeno 24 mesi va rivisto alla luce non delle novità introdotte dalla riforma "Fornero" (art. 4, comma 33, lettera c), ma di quanto è stato affermato con il D.L. n. 76/2013 (art. 7) convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013. In sostanza, a dispetto delle previsioni della legge n. 92/2012, si è tornati al vecchio regime (è ciò che chiedevano anche le Regioni), cosa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, con l'eccezione di coloro che sono individuati dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.L. n. 468/1997. Nella sostanza i lavoratori disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purchè ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari ad 8.000 euro in caso di lavoro subordinato o derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e 4.800, se la prestazione discende la lavoro autonomo (gli importi, ovviamente, sono lordi). Con la stessa disposizione si è tornati alla normativa precedente la riforma "Fornero", per quel che riguarda la sospensione dello stato di disoccupazione che si conserva pur in presenza di rapporti a termine la cui durata non superi i

sei mesi. A fronte di particolari dubbi, fanno fede le dichiarazioni dei centri per l'impiego competenti per territorio.

L'incentivo è soltanto di natura contributiva ed è pari:

- a) al 50% nel centro nord;
- b) al 100% nel Mezzogiorno e in favore delle imprese artigiane, ovunque ubicate. Per queste ultime, ovviamente, occorre far riferimento, anche per quel che concerne i limiti dimensionali, alla legge n. 443/1985.

Sia nell'uno che nell'altro caso la contribuzione a carico del lavoratore resta inalterata.

In caso di assunzione a tempo parziale ma indeterminato il beneficio, rapportato alla prestazione lavorativa, viene riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro nella nota n. 1179 del 4 marzo 1993 e dall'INPS con le circolari n. 25/1991, n. 215/1991 e n. 121/1993.

A tal proposito il Dicastero del Lavoro, attraverso la risposta ad un interpello datata 14 novembre 2005 (prot. 25/I/2693) precisò che l'agevolazione era applicabile anche nel caso in cui un datore avesse assunto con contratto a tempo parziale di durata fino a venti ore settimanali un lavoratore in stato di disoccupazione pur se impiegato part-time presso altro datore di lavoro con un rapporto di uguale durata, in quanto il prestatore aveva conservato lo stato di disoccupazione in quanto la sua attività non aveva prodotto un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale: ora, tale indirizzo interpretativo non sembra più in linea con le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, attraverso l'art. 4, comma 33, lettera c).

L'agevolazione appare riconoscibile anche in altre ipotesi:

- a) in caso di assunzione di personale disabile (messaggio INPS n. 151 del 17 dicembre 2003), con possibile "cumulabilità" con quelle, specifiche, previste dall'art. 13 della legge n. 68/1999;
- b) in caso di sospensione del rapporto per astensione dal lavoro a causa della maternità, cosa che comporta "lo spostamento" in avanti della fruizione;
- c) in caso di trasferimento di azienda, nelle ipotesi previste dall'art. 2112 c.c. . Se chi ha ceduto l'impresa (a prescindere dalla forma della cessione) aveva assunto lavoratori disoccupati da oltre ventiquattro mesi, il cessionario continua a "godere" delle agevolazioni contributive per la parte residua dei trentasei mesi previsti. Tale posizione è stata espressa, chiaramente, dal Ministero del Lavoro con la risposta fornita attraverso l'interpello n. 20 in data 9 giugno 2010, quando ha osservato che il mutamento nella titolarità dei rapporti di lavoro instaurati, fa sì che gli stessi continuino con il nuovo datore, alle stesse condizioni e senza soluzione di continuità.
- d) La circolare INPS n. 137/2012, interpretando in maniera estensiva il nuovo art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, ritiene che si debba riconoscere l'incentivo anche

nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, "perchè il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato". In questo caso, afferma l'Istituto, si determina un effetto "virtuoso", in quanto l'agevolazione va a favorire la stabilizzazione di un soggetto svantaggiato.

- e) Il beneficio non era stato, all'inizio, riconosciuto per i soci lavoratori delle cooperative (v. messaggio INPS n. 22923 dell'11 marzo 1999) ma, successivamente, il Ministero del Lavoro, con la risposta ad un interpello del 23 gennaio 2006 (prot. n. 25/I/0000540) ha ritenuto applicabile l'agevolazione sia per i lavoratori assunti che per i soci lavoratori.

Per il riconoscimento delle agevolazioni la circolare INPS n. 51/2004 richiede due condizioni: la prima è la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000 prodotta dal lavoratore al centro per l'impiego, la seconda è l'attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'INPS, con messaggio n. 3491 del 22 ottobre 1998, ha ricordato come le agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati da oltre ventiquattro mesi o in CIGS per un uguale periodo, spettano pur se gli stessi vengono occupati con lavoro a domicilio.